

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1

E' costituita ai sensi dell'art.22 lettera e) della legge n. 142 del 08/06/1990, come modificato dall'art.17 c.58 della L. 127/97 una società a responsabilità limitata con capitale misto, pubblico e privato, sotto la denominazione "GESTIONE SERVIZI COMUNALI S.r.l." in forma abbreviata "GE.S.COM. S.r.l."

Essa ha regolato il proprio funzionamento dal presente statuto.

Art.2

La società ha sede legale in Bisaccia (AV), ai soli fini della iscrizione nel Registro delle imprese indicato in Via Rodari n°1. Potrà istituire con deliberazione assembleare sedi, succursali ed agenzie in Italia ed all'estero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.3

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti sociali, si intende eletto presso la sede legale della società o presso quello dichiarato dai soci privati alla segreteria della sede sociale, con obbligo per gli stessi di indicarne l'eventuale mutazione.

Art.4

La durata della società è stabilita fino al 2050 e potrà essere prorogata.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art.5

La società ha per scopo:

- a) la progettazione, costruzione e manutenzione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti di distribuzione del gas metano;
- b) la gestione del servizio di distribuzione cittadina dei gas metano per usi civili, domestici, artigianali ed industriali;
- c) la consulenza e l'assistenza, in tutte le sedi istituzionalmente competenti, nazionali e comunitarie, per la richiesta e l'ottenimento dei benefici, agevolazioni e finanziamenti previsti per le opere ed i servizi rientranti nell'oggetto sociale;
- d) la gestione del servizio idrico integrato, raccolta, trattamento e depurazione delle acque;
- e) la progettazione, costruzione e manutenzione delle reti ed impianti idrici, fognari e di depurazione;
- f) la distribuzione del metano per autotrazione;
- g) fornire consulenza, assistenza e servizi in campo energetico ed ambientale;
- h) la realizzazione, manutenzione e gestione di parchi urbani, giardini, zone alberate e verde pubblico;
- i) la progettazione, costruzione e manutenzione di impianti elettrici e di pubblica illuminazione;
- j) la gestione di servizi ambientali e di pulizia in genere ed in particolare quelli di n.u., spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, fanghi e servizi di raccolta differenziata;
- k) fornire consulenza, assistenza e servizi in campo energetico, idrico ed ambientale, della difesa del suolo e della tutela delle acque;

- l) i servizi di amministrazione del patrimonio immobiliare comunale;
- m) i servizi di trasporto;
- n) i servizi cimiteriali, di custodia e gestione delle aree cimiteriali e di illuminazione votiva;
- o) servizi di gestione e custodia delle strutture ludico/sportive;
- p) servizi di sviluppo e promozione turistica, di valorizzazione delle risorse del territorio con organizzazione di eventi e iniziative, di gestione di strutture di ricezione turistica e di interesse socio/culturale;
- q) servizi di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale urbana e spazzamento neve;
- r) servizi di gestione mensa;
- s) servizi di trasporto pubblico locale;
- t) progettazione, installazione e gestione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

La società eserciterà tali attività direttamente con la propria organizzazione ovvero ove ne ritenga la necessità avvalendosi di idonee strutture operative di terzi.

La società può partecipare ad altre società, consorzi, associazioni temporanee di imprese che svolgono la medesima attività sopra indicata o attività connesse.

La società può compiere tutti gli atti ed operazioni commerciali mobiliari, immobiliari e finanziarie connesse e conseguenti a quelle sopra indicate o comunque funzionali alle stesse.

La società non può prestare garanzie a favore di terzi, nè reali, nè personali.

La società, ferma la rilevanza sociale del servizio, è governata con criteri

imprenditoriali ed ha scopo di lucro.

TITOLO III

CAPITALE E QUOTE – CESSIONI – TRASFERIMENTI

Art.6

Il capitale sociale è di euro centoquattromila(€ 104.000,00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2474 del codice civile.

Le quote sono tutte nominative e possono essere intestate sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.

Art. 7

Il capitale sociale dovrà essere detenuto per tutta la durata della società in misura complessiva non inferiore al cinquantuno per cento (51%) da soci pubblici.

La partecipazione al restante capitale è riservata ad imprese private che abbiano acquisito precedenti esperienze di gestione di reti di distribuzione di gas metano o in altre attività imprenditoriali previste dell'oggetto sociale".

I partecipanti al capitale sociale della società, ancorché riuniti in consorzio, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per i partecipanti al capitale di banche.

L'eventuale sopravvenienza della perdita dei suddetti requisiti comporta l'immediata decadenza della partecipazione societaria su dichiarazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.8

Ogni socio ha un diritto ad un voto per ogni euro di capitale sottoscritto.

Art.9

La società può acquistare dai soci beni strumentali, impianti e/o immobili con modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

L'acquisto di beni strumentali, impianti e/o immobili da soci è effettuata previa valutazione di convenienza economica del prezzo determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi.

Art.10

I soci possono effettuare a favore della società prestiti postergati nella restituzione ad ogni altro credito.

I prestiti verranno remunerati sulla base del risultato operativo lordo, nella misura determinata annualmente dall'assemblea ordinaria e comunque in misura non inferiore al T.U.S..

TITOLO IV

ASSEMBLEA – POTERI DEL CONSIGLIO E DELL'AMMINISTRATORE

Art.11

L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.12

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi lo sostituisce per legge, presso la sede della società con avviso da inviare ai soci a mezzo raccomandata A.R. almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione oppure a mezzo telegramma o telefax da spedire almeno 24 ore prima della riunione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora

dell'adunanza nonché l'elenco delle questioni da trattare sia per la prima convocazione sia per la seconda convocazione da tenersi nell'eventualità che la prima vada deserta.

Oltre che nella sede sociale l'assemblea può essere eccezionalmente convocata anche in un altro luogo purché in Italia. In mancanza delle modalità suddette, l'assemblea si intenderà validamente costituita con la presenza di tutto il capitale sociale, del consiglio di amministrazione e dei sindaci.

Art.13

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio sociale può deliberare altresì un bilancio economico di previsione in relazione agli investimenti e alle attività programmate.

L'assemblea si riunisce inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di amministrazione o quando, infine, lo richiedono tanti soci da rappresentare almeno un quinto del capitale sociale.

La richiesta dei soci deve contenere le questioni da sottoporre alle decisioni dell'assemblea.

Art.14

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale, in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice del capitale sociale

rappresentato.

Per le modifiche statutarie, l'assemblea delibera in prima ed in seconda convocazione con il voto favorevole del settantacinque per cento (75%) del capitale sociale.

Art.15

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I soci potranno intervenire personalmente o farsi rappresentare con le modalità ed i limiti di cui all'art. 2479 bis del c.c .

I Comuni soci saranno rappresentati dai rispettivi Sindaci o da persona da loro delegata.

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionali alla sua partecipazione.

Art.16

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce.

Ove il Consiglio di Amministrazione non sia in carica l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio il quale provvede alla redazione del verbale delle sedute e lo sottoscrive insieme al Presidente.

Il verbale, nei casi previsti dalla legge o quando lo decida il Consiglio di Amministrazione, sarà redatto da un notaio.

Art.17

La società è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e massimo due (2) Consiglieri nominati dall'Assemblea dei soci

fra le persone anche non soci, particolarmente esperte nell'attività della società tenuto conto delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, l'assemblea procede con distinte votazioni, nelle quali ogni euro di capitale dà diritto ad esprimere il voto per un solo nominativo.

In ogni caso i Soci pubblici eleggono non meno di due Consiglieri di Amministrazione.

Nel caso in cui i soci privati in assemblea per qualsiasi motivo non provvedano alla nomina del Consigliere di propria competenza, possono provvedervi gli altri soci pubblici nella stessa assemblea.

Il Presidente del CdA è nominato su designazione del Comune di Bisaccia.

Art.18

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni al termine dei quali sono rieleggibili.

Essi sono revocabili in tutti i casi previsti dalla legge, per irregolarità sulla gestione della società, nei casi di concorrenza o conflitto con gli interessi della Società, per ogni altra giusta causa.

Art.19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte dal vicepresidente.

La convocazione indicante la data della riunione e gli argomenti da trattare deve essere fatta per iscritto al domicilio dichiarato, a mezzo fax o email con almeno due giorni di anticipo.

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente e da tutti i consiglieri intervenuti.

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Ad esso sono conferite tutte le facoltà ed i poteri, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli riservati dalla legge e dallo statuto agli altri organi della società.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono attribuiti i seguenti poteri:

- 1) comperare, vendere, acquisire in leasing, locare beni mobili esclusi veicoli di ogni genere attinenti l'attività sociali, sottoscrivere, negoziare, girare ed esigere vaglia bancari, assegni, buoni e mandati, fidi di credito e qualunque effetto di commercio, firmare le relative girate e quietanze;
- 2) esigere crediti e somme dovute alla società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici e cartoline vaglia, firmare e quietanzare ricevute liberatorie e scarichi, fare versamenti e prelievi in conto corrente di somme e titoli presso qualunque banche o in istituto di credito, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi accordati;
- 3) fare e ritirare qualsiasi deposito cauzionale, presso qualunque ufficio pubblico o privato od istituto, compresa la cassa Depositi e Prestiti, rilasciare i relativi scarichi e liberatorie, ritirare merci, plichi, pacchi postali, lettere e raccomandate ed assicurate dalle Poste e Ferrovie statali nonché da qualunque ufficio di spedizioni pubblico o privato;
- 4) promuovere qualunque atto cautelativo ed esecutivo, promuovere

sequestri e pignoramenti anche presso terzi, ed i medesimi revocare, intervenire nei giudizi fallimentari e concorsuali e fare le operazioni fallimentari e quanto possa essere richiesto dalle relative procedure, fare qualunque pratica in via amministrativa, anche presso le autorità governative regionali, provinciali e comunali;

5) redigere, firmare e presentare ricorsi e riserve controaccertamenti di tasse, imposte e tributi avanti a qualsiasi autorità o commissione di 1° ed ulteriore istanze;

6) partecipare a collaudi e liquidazione;

7) nominare avvocati, tecnici ed esperti per la difesa relativa ad atti di sua competenza;

8) compiere tutte le operazioni ed atti richiesti dalle banche o istituti di credito per ottenere sovvenzioni di qualsiasi genere e forme, nei limiti dei poteri del Consiglio di Amministrazione; costituire in pegno o cedere crediti che la società vanta presso i comuni o altri enti pubblici; richiedere a terzi garanzie fidejussorie nell'interesse della società, assumendo nei confronti dei fideiussori tutte le obbligazioni conseguenti e quant'altro necessario per l'ordinaria gestione della società;

9) effettuare tutte le operazioni bancarie o finanziarie necessarie per il funzionamento della società o per lo smobilizzo dei crediti della stessa;

10) richiedere affidamenti ad istituti creditizi per importi complessivamente non eccedenti € 258.228,45;

11) stipulare contratti con istituti di crediti ed assicurativi per garanzie e polizze fidejussorie;

12) stipulare contratti di locazione infranovennale;

- 13) quietanze e riscuotere mandati di pagamento;
- 14) effettuare pagamenti a favore dei dipendenti, fornitori e comunque terzi creditori della società;
- 15) nominare, revocare, sospendere i dipendenti e i dirigenti, nell'ambito delle dotazioni e dell'organico fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- 16) svolgere comunque tutti gli atti e le attività per la gestione operativa e organizzativa della società, emanare ordini di servizio ai dirigenti e dipendenti, gestire gli orari e la turnazione dei dipendenti;
- 17) chiedere licenze, autorizzazioni, permessi e quanto necessario al funzionamento della società ed al perseguimento dell'oggetto sociale.

Art.21

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I soci pubblici designeranno due membri effettivi ed un supplente. Ai soci privati sarà riservata la designazione di un membro effettivo ed un supplente.

Art.22

Al socio privato di minoranza spetta la nomina del direttore tecnico di esercizio che assumerà la responsabilità della gestione tecnica degli impianti, assicurando il regolare svolgimento delle operazioni previste nei contratti di servizio. Lo stesso svolgerà inoltre tutte le funzioni affidategli dal Presidente.

Art.23

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, di nominare avvocati e procuratori a liti, nonché di esecuzione delle decisioni

del Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente o a chi lo sostituisce ai sensi del precedente art.19 con firma libera.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati, per singoli o categorie di atti.

Art.24

L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, delibera l'ammontare delle indennità e dei rimborsi delle spese spettanti agli Amministratori.

Art.25

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio corredato da tutti gli allegati previsti dalla legge.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro il termine di centottanta giorni (180) nei limiti e con le condizioni previste dal 2° comma dell'art.2364 c.c.

Le ragioni del differimento del termine devono essere indicate dall'organo amministrativo nella relazione o nella nota integrativa.

Art.26

Gli utili netti, dopo l'accantonamento del 5% per la riserva legale, sono ripartiti tra i soci salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore delle riserve straordinarie o per altre destinazioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse della società o istituti allo scopo indicati.

Art.27

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore.

Art.28

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa esplicito riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia ivi comprese quelle recanti disposizioni concernenti la partecipazione degli Enti locali a società di capitali.

Art.29

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Conservatore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Avellino. Il collegio formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Qualora la divergenza o contestazione riguardi più di due parti, il Collegio Arbitrale sarà composto da tanti arbitri quante sono le parti interessate alla vertenza e designati sempre dal Conservatore della C.C.I.A.A. in modo da conservare sempre il numero dispari dei componenti il Collegio.

Firmato: Elvira Cirpiano, Massimo Giordano, segue sigillo.

Imposta di bollo assolta ALL'ORIGINE AI SENSI DEL D.M. DEL

22/02/2007.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.LGS N 82/2005 che si trasmette ad uso registro imprese. ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI Ariano irpino IN DATA 22/2/2017

>>